

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GENCO, CAROLI, PICCOLO, FERRARI, SALARI,**
CORRIAS Alfredo e **PERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1970

Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa di previdenza forense, dopo l'emanazione della legge 8 gennaio 1952, n. 6, con la quale fu istituita, e la legge 25 febbraio 1963, n. 289, che la riordinò, sollecitò l'emanazione di una terza legge: 5 luglio 1965, n. 798, con la quale furono riordinate le condizioni e riaperti ancora, come detto all'articolo 5, i termini di previdenza.

In tal modo si offrì la possibilità a molti avvocati e procuratori, che erano rimasti esclusi dai benefici della previdenza, di poter conseguire la pensione.

Tale possibilità è offerta ancora agli avvocati e procuratori con un'ulteriore legge: 12 marzo 1968, n. 237, la quale all'articolo 2 prolungava nuovamente i termini di riscatto delle annualità di contribuzione ai fini del conseguimento della pensione.

Analoga provvidenza viene sollecitata anche da parte di altri apprezzati professionisti, quali gli ingegneri ed architetti, che, per cause diverse, non inoltrarono nei termini previsti dal regolamento le domande per il riscatto delle annualità di contribu-

zione rimanendo così esclusi dal beneficio previdenziale.

Nella passata legislatura fu presentato uguale provvedimento dai senatori Crespelani, Genco e Vecellio, ma per motivi vari non giunse all'approvazione. Ora lo si ripresenta nella identica stesura.

È noto che l'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, rimetteva al Regolamento di attuazione, oltre la determinazione delle condizioni per il conseguimento della pensione, « le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i cinquanta anni » (lettera *d*).

A ciò provvidero gli articoli 17 e 18 del Regolamento approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, il primo ammettendo all'iscrizione facoltativa alla Cassa per gli ingegneri e architetti professionisti che avevano superato il sessantacinquesimo anno di età (facoltà da esercitarsi entro i primi due anni di applicazione del regolamento) il secondo regolando il trattamento a favore degli ultracinquantenni.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È, peraltro, avvenuto che taluni professionisti ultrasessantacinquenni non hanno potuto esercitare nel termine indicato la facoltà prevista dall'articolo 17; altri, tra i cinquanta e i sessantacinque anni, non avevano maturato tutte le condizioni per esercitare la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 18.

Tale situazione è in aperto contrasto con lo spirito della legge 4 marzo 1958, n. 179, protesa a garantire, dopo il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, agli ingegneri e architetti i benefici della legge istitutiva della Cassa di previdenza, e con l'assicurazione a suo tempo data « che non saranno dimenticati dalla collettività nazio-

nale per la quale essi hanno lungamente lavorato ed operato nel periodo di efficienza della loro attività professionale » (relazione del presidente, senatore Battista).

Il presente disegno di legge mira, appunto, a sanare questa situazione e a consentire a tutti gli ingegneri ed architetti che abbiano almeno quindici anni di iscrizione all'Albo professionale, anche se non consecutivi, di beneficiare del trattamento previdenziale, esercitando nel termine di due anni la facoltà di riscatto delle annualità di contribuzione necessarie per raggiungere i quindici anni di anzianità contributiva.

I proponenti confidano che questo atto di giustizia trovi l'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli ingegneri e gli architetti che per qualsiasi ragione non hanno potuto usufruire delle norme transitorie di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facoltà di riscattare le annualità di contribuzione necessarie per raggiungere all'età minima prevista dal primo comma dell'articolo 8, i quindici anni di anzianità contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione base o alla integrazione.

La stessa facoltà compete agli ingegneri e architetti che, trovandosi nelle condizioni previste dal n. 2 dell'articolo 18 del citato Regolamento, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.